

## AVVISO

### REGIONE CAMPANIA

#### ART. 6 LEGGE REGIONALE n. 12/2007

#### INCENTIVI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE PASSIVITÀ A BREVE

---

Il presente avviso (“l’Avviso”) – redatto ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 123/1998 – dà avvio alla procedura relativa alla concessione ed all’erogazione degli “Incentivi per il consolidamento delle passività a breve”, istituiti dall’art. 6 della Legge Regionale n. 12 del 28/11/2007 (la “L.R. 12”) e regolati dal Regolamento n. 8 del 28/11/2007 (il “Regolamento”).

L’Avviso integra e completa il Disciplinare approvato con D.G.R. n. 417 del 07/03/2008 (il “Disciplinare”), nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore “*de minimis*” (il “Regolamento *de minimis*”), pubblicato sulla GUUE L 379 del 28/12/2006. Per tutto ciò che non è esplicitamente previsto dal presente Avviso, si rimanda al Disciplinare.

#### **IMPRESE BENEFICIARIE**

Ai sensi dell’art. 4 del Disciplinare, possono beneficiare delle agevolazioni le imprese aventi, alla data di pubblicazione del Disciplinare, sede legale ed operativa sul territorio della regione Campania, la cui attività prevalente, sulla base della classificazione ISTAT ATECO 2002 e dei corrispondenti codici ATECO 2007, così come risultante dalla visura camerale, ricada in uno dei settori previsti dal Disciplinare.

Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le imprese richiedenti devono essere costituite ed iscritte al Registro delle Imprese.

Sono comunque escluse le imprese a partecipazione pubblica.

Le imprese richiedenti devono inoltre trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione controllata.

Tutte le imprese richiedenti le agevolazioni devono essere in regime di contabilità ordinaria. A tal fine, i predetti soggetti rilasciano apposita dichiarazione nel modulo di domanda. Coloro che, alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni, non risultano in regime di contabilità ordinaria, si impegnano comunque ad adottare il suddetto regime contabile entro la data di presentazione della richiesta di erogazione.

Tutte le eventuali variazioni relative alla titolarità del rapporto di finanziamento devono essere comunicate dalle banche al Soggetto Gestore.

#### **OPERAZIONI AGEVOLABILI**

Le operazioni agevolabili – stabilite dall’art. 6 del Disciplinare – fanno riferimento a finanziamenti concessi dalle banche alle imprese ai fini del consolidamento a medio termine di “passività a breve a titolo oneroso”. Per “passività a breve a titolo oneroso” si intendono i debiti verso banche aventi scadenza entro l’esercizio, nonché i piani di rientro, aventi sempre scadenza entro l’esercizio, inerenti a debiti incagliati ed in sofferenza presso il sistema bancario.

Per “debiti incagliati” ed “in sofferenza” si intendono debiti non pagati e prossimi alla scadenza.

Il presupposto per l’accesso alle agevolazioni è l’ottenimento, da parte delle imprese beneficiarie delle agevolazioni, di un finanziamento bancario a medio termine. I contratti di finanziamento bancario devono essere stipulati in data successiva alla pubblicazione sul BURC dell’Avviso.

Il valore delle passività a breve a titolo oneroso in essere alla data di pubblicazione dell’Avviso, ivi compreso l’importo dei piani di rientro, scadenti entro l’esercizio, inerenti a debiti incagliati ed in sofferenza presso il sistema bancario, viene attestato dalla banca richiedente sia nel caso in cui i debiti siano nei suoi confronti, sia nel caso in cui gli stessi siano nei confronti di altre banche. In tale ultima circostanza, la banca richiedente rilascia la suddetta attestazione sulla base di idonea documentazione fornita dalle altre banche creditrici dell’impresa.

Nel caso di consorzi e società consortili, le operazioni di consolidamento devono riguardare esclusivamente passività a breve termine del consorzio o della società consortile.

Ciascuna impresa può accedere ad un'unica operazione di consolidamento. Non è consentito presentare, per lo stesso bando, più domande riguardanti la stessa impresa.

Le operazioni di consolidamento sono finalizzate al rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese e ad un maggiore equilibrio finanziario, presupposto per la creazione di disponibilità finanziarie da utilizzare per la realizzazione di programmi di investimento.

### **MISURA DELL'AGEVOLAZIONE**

Il contributo spettante a ciascuna impresa è calcolato sulla durata dell'operazione di finanziamento, con un massimo di 5 anni, di cui 1 di preammortamento.

Sul finanziamento è riconosciuto un contributo agli interessi di importo pari al 100% del Tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento.

Il tasso di riferimento è quello indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di cui all'art. 2, co. 2, del D.Lgs. n. 123 del 31/03/1998), vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento.

In ogni caso, il valore del tasso di riferimento, ai fini del calcolo del contributo, non può essere superiore al valore del tasso di riferimento vigente alla data di arrivo della domanda di ammissione alle agevolazioni al Soggetto Gestore.

Il tasso passivo del finanziamento non deve eccedere la misura individuata nel valore del tasso per le operazioni a revoca, secondo le classi di grandezza del fido accordato, in riferimento alla clientela localizzata in Campania, rilevato dal Bollettino Statistico della Banca d'Italia con riferimento all'ultimo numero pubblicato prima della pubblicazione del presente Avviso.

Gli interessi ed i contributi ad essi corrispondenti decorrono dalla data di erogazione effettiva del finanziamento da parte della banca proponente.

Per le piccole e medie imprese ("PMI"), il finanziamento può essere garantito, ai sensi del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/04/2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12/10/2005, attraverso il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2 comma 100 lettera a) della Legge n. 662 del 23/12/1996, ovvero mediante il Fondo Regionale di Garanzia di cui alla D.G.R. Campania n. 1512 del 29/07/2004 o ancora mediante il ricorso alla garanzia dei Confidi.

Tale garanzia deve rispettare le condizioni di cui all'art. 9, comma 4, del Disciplinare.

In caso di finanziamenti coperti da garanzia per l'80%, a copertura dei costi d'accesso, laddove previsti, è riconosciuto, a titolo "*de minimis*", *una tantum*, un contributo a fondo perduto, secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 5 del Disciplinare.

La concessione delle agevolazioni avviene in base alla regola "*de minimis*", così come definita nel Regolamento *de minimis*, che prevede l'importo di Euro 200.000,00 – ridotto ad Euro 100.000,00 nel caso di imprese operanti nel settore del trasporto su strada – quale ammontare massimo di aiuti di questo tipo ottenibili dall'impresa nell'arco di tre esercizi finanziari.

Il valore delle agevolazioni concedibili viene attualizzato all'anno solare della concessione; a tal fine, si procede ad applicare il tasso di attualizzazione vigente alla data di concessione agli importi delle singole erogazioni previste.

Coloro che, nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, abbiano ottenuto altri aiuti a titolo "*de minimis*" devono indicare tale dato nel modulo di domanda, cosicché le agevolazioni siano concesse per l'importo residuo, assicurando il rispetto del massimale previsto dal citato Regolamento "*de minimis*".

Si precisa che, ai fini del trattamento fiscale, il contributo in conto interessi, è da considerarsi a tutti gli effetti quale contributo in conto esercizio, ai sensi dell'articolo 88 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e successive modifiche ed integrazioni.

## **SOGGETTO GESTORE**

Gli adempimenti istruttori necessari ai fini della concessione e delle successive erogazioni delle agevolazioni sono espletati da MCC-Mediocredito Centrale S.p.A. (di seguito MCC), Soggetto Gestore individuato dalla Regione Campania.

## **CRITERI E MODALITA' PER L'AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI**

Ai sensi dell'art. 11 del Disciplinare, il presente strumento viene attivato mediante procedura a sportello. La presentazione delle domande di agevolazione potrà pertanto avvenire a decorrere dalla data e dall'orario previsti dai singoli Decreti Dirigenziali di attivazione della procedura.

La procedura relativa alla concessione delle agevolazioni si articola in 3 fasi:

1. Fase di Accesso
2. Fase di Verifica di ammissibilità
3. Fase di Approvazione

### **FASE DI ACCESSO**

La fase di accesso consiste nella presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni da parte della banca concedente il finanziamento, su istanza dell'impresa.

La presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni deve avvenire, pena l'invalidità della domanda stessa, esclusivamente in via telematica.

A tal fine, le banche richiedenti compilano on line il modulo di domanda di cui all'Allegato n. 1, disponibile sul sito web [www.economicampania.net](http://www.economicampania.net) – sito accessibile anche attraverso l'apposito link presente sul sito della Regione Campania ([www.regione.campania.it](http://www.regione.campania.it)) – a far data dal giorno di apertura dello sportello.

L'orario di invio delle domande, in base al quale viene assegnato un numero di protocollo, determina l'ordine per la successiva valutazione delle stesse. Detto orario, così come il consequenziale numero di protocollo, vengono tempestivamente comunicati alle imprese ed alle banche richiedenti che abbiano presentato la domanda agli indirizzi e-mail indicati nella domanda stessa.

La banca richiedente ha l'obbligo di comunicare esclusivamente in via telematica tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nel modulo di domanda che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione. Qualora tali variazioni riguardino i requisiti di accesso alla procedura ed intervengano successivamente alla data di presentazione della domanda, ma prima della concessione delle agevolazioni, la relativa domanda è considerata decaduta.

I moduli di domanda devono essere corredati, pena l'inammissibilità della Domanda di Ammissione, dalla seguente documentazione in formato elettronico:

- Dichiarazione dell'impresa interessata, secondo lo schema di cui all'Allegato n. 2;
- Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese con vigenza fallimentare recante la dicitura antimafia, rilasciato dalla C.C.I.A.A. ai sensi del D.P.R. n. 252 del 03/06/1998;
- Copia della richiesta delle informazioni antimafia presentata alla competente Prefettura secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. 03/06/1998 n. 252, nel caso in cui il contributo richiesto sia superiore ad Euro 154.937,07;
- Visura camerale;
- DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva – rilasciato dagli Istituti Previdenziali competenti in data non anteriore al trentesimo giorno antecedente alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni;
- Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 relativa agli aiuti dichiarati incompatibili con le Decisioni della Commissione Europea indicate nell'art. 4 del D.P.C.M. 23/05/2007, adottato ai sensi dell'art. 1 comma 1223 della Legge 27/12/2006 n. 296, secondo lo schema di cui all'Allegato n. 3;

Le domande devono essere corredate di firma elettronica certificata della banca richiedente.

**FASE DI VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ**

Il Soggetto Gestore, seguendo l'ordine di presentazione delle domande, procede al controllo di ammissibilità delle domande di agevolazione, verificando la regolarità e la completezza della documentazione presentata, nonché la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal Disciplinare ai fini della partecipazione alla procedura.

Ai fini del controllo di ammissibilità, si tiene conto delle risorse finanziarie disponibili, il che sta a significare che, in un primo momento, il suddetto controllo riguarderà solo le domande di agevolazione comprese tra la prima presentata e l'ultima teoricamente agevolabile tenuto conto dei contributi richiesti nel modulo di domanda. Nell'ipotesi in cui poi l'esame di una o più domande si concluda con esito negativo e dunque si rendano disponibili le relative risorse, il Soggetto Gestore, sempre seguendo l'ordine di presentazione delle domande e tenendo naturalmente conto delle risorse finanziarie rese disponibili, provvede ad effettuare il controllo di ammissibilità delle domande di agevolazione successive.

Nel corso dell'istruttoria, il Soggetto Gestore può richiedere la rettifica dei soli errori ed irregolarità formali, nonché precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti istruttori. La banca richiedente è tenuta ad inviare la documentazione richiesta esclusivamente in via telematica entro il termine improrogabile di trenta giorni, decorrenti dalla data di notifica della richiesta stessa alla banca richiedente, pena la decadenza della domanda stessa.

L'eventuale richiesta di integrazioni nel corso della fase di istruttoria/valutazione interrompe, a partire dalla data di notifica della richiesta stessa alla banca richiedente, il termine previsto per la comunicazione degli esiti istruttori.

**FASE DI APPROVAZIONE**

Il Soggetto Gestore sottopone gli esiti istruttori relativi alle singole operazioni al Comitato Agevolazioni MCC – Regione Campania ai fini della delibera di approvazione.

Il Soggetto gestore comunica quindi le decisioni adottate dal Comitato al competente ufficio della Regione Campania, ai fini dell'adozione dei consequenziali provvedimenti di concessione e/o esclusione.

I suddetti provvedimenti sono adottati con Decreto del Dirigente competente per materia.

La Regione, entro 40 giorni dalla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni da parte della banca proponente, comunica, a mezzo mail certificata, all'impresa e alle banche proponenti, l'accoglimento della domanda di ammissione alle agevolazioni, ovvero l'esclusione della domanda stessa, per mancanza dei requisiti richiesti ovvero per esaurimento dei fondi.

Tenuto conto dell'ordine di presentazione delle domande, qualora il fabbisogno finanziario dell'ultima operazione di consolidamento risultata agevolabile sia solo in parte coperta dalle risorse residue, si procede alla concessione di una somma pari alle suddette risorse.

**CRITERI E MODALITÀ PER L'EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI**

La presentazione della domanda di erogazione da parte della banca concedente il finanziamento, deve avvenire, pena l'invalidità della domanda stessa, esclusivamente in via telematica.

A tal fine, le banche richiedenti compilano on line il relativo modulo, disponibile sul sito web [www.economicampania.org](http://www.economicampania.org) – sito accessibile anche attraverso l'apposito link presente sul sito della Regione Campania ([www.regione.campania.it](http://www.regione.campania.it)).

I contributi in conto interessi sono erogati alle imprese beneficiarie dalle banche, con valuta pari a quella di accredito dei relativi fondi da parte del Soggetto Gestore, in più soluzioni, successivamente al pagamento di ciascuna rata e a seguito di invio telematico da parte della banca di apposita richiesta di erogazione.

La prima richiesta di erogazione deve pervenire nei 6 mesi successivi alla data di accoglimento. In caso contrario, l'agevolazione concessa decade d'ufficio.

Alla prima richiesta di erogazione del contributo (Allegato n. 4), sottoscritta dalla banca, deve essere allegata la seguente documentazione:

- Piani di ammortamento allegati al contratto di finanziamento;
- Documentazione attestante l'aumento dei mezzi propri (delibera di aumento dei mezzi propri e relativi versamenti, con indicazione della specifica causale);
- Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese con vigenza fallimentare recante la dicitura antimafia, rilasciato dalla C.C.I.A.A. ai sensi del D.P.R. n. 252 del 03/06/1998;
- Visura camerale;
- Copia della richiesta delle informazioni antimafia presentata alla competente Prefettura secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. 03/06/1998 n. 252, nel caso in cui il contributo richiesto sia superiore ad Euro 154.937,07;
- DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva – rilasciato dagli Istituti Previdenziali competenti in data non anteriore al trentesimo giorno antecedente alla data di presentazione della domanda di erogazione;
- In caso di finanziamento garantito, documentazione di spesa inerente agli oneri di accesso al fondo.

Alle successive richieste di erogazione del contributo (Allegato n. 5), sempre sottoscritte dalla banca ed inviate dopo aver accertato l'avvenuto integrale pagamento della relativa rata, deve invece essere allegata la seguente documentazione:

- Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese con vigenza fallimentare recante la dicitura antimafia, rilasciato dalla C.C.I.A.A. ai sensi del D.P.R. n. 252 del 03/06/1998;
- DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva – rilasciato dagli Istituti Previdenziali competenti in data non anteriore al trentesimo giorno antecedente alla data di presentazione della domanda di erogazione.

Il contributo viene erogato dal Soggetto Gestore alle banche e da queste all'impresa destinatarie degli aiuti entro 30 giorni dalla data di ricezione di ciascuna richiesta di erogazione del contributo, compatibilmente ai fondi resi disponibili dalla Regione Campania, dopo aver accertato l'avvenuto integrale pagamento della relativa rata.

L'eventuale richiesta, nel corso dell'istruttoria, di rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete ovvero di dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, interrompe i termini previsti per l'erogazione del contributo a partire dalla data di notifica della richiesta alla banca richiedente.

Il contributo a fondo perduto per l'accesso alla garanzia è erogato all'impresa beneficiaria per il tramite della banca in un'unica soluzione, con valuta pari a quella di accredito dei relativi fondi da parte del Soggetto Gestore.

La banca richiedente verifica che il finanziamento erogato sia destinato agli scopi previsti dal Disciplinare. In caso contrario, l'operazione è sottoposta alla Regione per la revoca dell'agevolazione concessa.